



COMUNE DI CARLOFORTE

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

BILANCIO CONSOLIDATO

2 0 1 7

**RELAZIONE SULLA GESTIONE
CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA**

(art. 11-bis, comma 2, lettera a) D.Lgs. 118/2011 e s.m.)

Sommario

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA	2
Il bilancio consolidato degli enti locali	2
Il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.)	3
Il perimetro di consolidamento.....	5
GAP e perimetro di consolidamento Comune di Carloforte	6
Le fasi preliminari al consolidamento.....	7
Ulteriori informazioni.....	8
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2017	9
Criteri di valutazione delle voci di bilancio	9
ATTIVITA'	9
PASSIVITA'	14
CONTO ECONOMICO.....	15
Principi e metodi di consolidamento	16
Elisioni delle operazioni infragruppo	18
Lo stato patrimoniale consolidato	20
Il conto economico consolidato	21
RISULTATO ECONOMICO CONSOLIDATO	22

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA

La presente relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, costituisce allegato al bilancio consolidato per l'esercizio 2017 del Comune di Carloforte ed è redatta nel rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 11, comma 2, lettera a) e delle altre disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e, ove necessario, del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali (OIC).

Il bilancio consolidato degli enti locali

Il Bilancio consolidato è un documento consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del "gruppo amministrazione pubblica", dopo un'opportuna eliminazione dei rapporti infragruppo, redatto dalla capogruppo.

Il quadro normativo per la predisposizione del bilancio consolidato è così composto:

- articoli 11 bis – 11 quinquies del D.Lgs. 118/2011;
- allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato. Quest'ultimo prevede, come raccomandazione finale, il rinvio ai principi contabili generali e civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC),

Riguardo alle finalità, il bilancio consolidato deve consentire di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali che detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Gli enti territoriali sono tenuti all'approvazione del bilancio consolidato tenendo conto dei seguenti criteri:

- obbligo in vigore dal 2017, con riferimento all'esercizio 2016, per tutti gli enti, eccetto gli sperimentatori (che hanno dato già attuazione alla normativa) ed i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (per i quali l'obbligo è previsto il rinvio dell'obbligo di un anno);
- redazione seguendo gli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del D.Lgs. 118/2011 e quanto previsto dal principio contabile applicato 4/4 allegato al succitato decreto;
- il bilancio consolidato è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento individuata dall'ente capogruppo

con riferimento alla data del 31 dicembre dell'esercizio per il quale è redatto il bilancio consolidato;

- il bilancio consolidato è approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento ed è composto dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato (secondo lo schema allegato 11 al D.Lgs. 118/2011), ai quali sono allegati la relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e le relazioni dell'organo di revisione.

Il Comune di Carloforte, in qualità di ente capogruppo, ha predisposto il bilancio consolidato per l'esercizio 2017, coordinandone l'attività con i soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento.

Si precisa che l'esercizio 2017 rappresenta il primo anno di redazione del bilancio consolidato, pertanto i valori relativi all'esercizio 2016 sono pari a zero.

Il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.)

Secondo quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, al fine di poter procedere alla predisposizione del bilancio Consolidato, gli enti capogruppo individuano, preliminarmente, le aziende e le società che compongono il Gruppo amministrazione pubblica .

Al riguardo l'amministrazione pubblica ha predisposto, così come riportato nella delibera di giunta nr. [REDACTED] del [REDACTED]/10/2018 due elenchi separati:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. enti, le aziende e le società incluse nell'area di consolidamento

Costituiscono componenti del GAP:

1. gli organismi strumentali: ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 118/2011 per "organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica". Rientrano in tale ambito le istituzioni (art. 114 TUEL);
2. gli enti strumentali: sono "i soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni".

Gli enti strumentali sono, poi, suddivisi in:

2.1. “controllati dall’amministrazione pubblica capogruppo”, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
- ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
- esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;
- ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante. L’attività si definisce prevalente se l’ente controllato abbia conseguito nell’anno precedente ricavi e proventi riconducibili all’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dei ricavi complessivi;

non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;

2.2. “partecipati da un’amministrazione pubblica”, come definiti dall’articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

3. le società: “intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l’amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di

gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione".

Le società sono quindi distinte in:

3.1. "controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo", nei cui confronti la capogruppo:

- ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato;

3.2. **"le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo": sono costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.** A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

Il perimetro di consolidamento

Gli enti e le società compresi nel GAP possono non essere inseriti nell'elenco dei soggetti da consolidare nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento¹ per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici².

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata, ad eccezione delle partecipazioni in Enti strumentali.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Gli Enti e Società che fanno parte dell'Area di consolidamento sono rappresentati da tutti quelli per i quali non sono ravvisabili i casi di esclusione delineati dal Principio contabile applicato.

GAP e perimetro di consolidamento Comune di Carloforte

Il Comune capogruppo ha approvato, con deliberazione di Giunta n. del /10/2018 alla quale si rinvia per informazioni aggiuntive sugli enti inclusi nel perimetro di consolidamento rispetto a quelle riportate nel presente documento, due distinti elenchi:

- l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica";
- l'elenco degli enti inclusi nell'area (perimetro) di consolidamento, ovvero nel bilancio consolidato.

Alla luce dei principi previsti dalla legge, l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" è il seguente (primo elenco):

¹ A partire dall'esercizio 2018 sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento

² La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

<u>SOCIETA'</u>	<u>TIPOLOGIA</u>	<u>QUOTA PARTECIPAZIONE</u>	<u>ATTIVITA' SVOLTA</u>	<u>STATUS</u>
CONSORZIO SVILUPPO TURISTICO COMUNE CARLOFORTE	Ente strumentale controllato	100%	Promozione del prodotto turistico dell'Isola di San Pietro, organizzazione rete tra operatori turistici.	LIQUIDATA: E' stato predisposto il bilancio finale di liquidazione in data 21 maggio 2017, approvato con verbale di riunione del consorzio in data 8 giugno 2017, redatto dal Notaio Dolia.
ASMEL Consortile S.c. a r.l.	Società partecipata	0,36229%	Gestione e coordinamento dei processi di acquisto per l'approvvigionamento da parte degli stessi di beni e servizi standardizzati.	ATTIVA
ABBANOIA	Società partecipata	0,135436%	Servizio idrico integrato	ATTIVA
EGAS	Ente strumentale partecipato	0,0032706%	Funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato - LR 4/2015.	ATTIVA
MUNICIPALIZZATA DI CARLOFORTE SRL	Società controllata	100%	La gestione di pubblici e di pubblica utilità in genere, del comune di Carloforte, in conformità alla legislazione vigente ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.	Società per la quale risulta avviata una procedura concorsuale

Pertanto gli enti e le società che vengono inclusi nel Perimetro di Consolidamento per l'esercizio 2017 (elenco 2) a seguito delle opportune analisi sono:

<u>Denominazione Società/Ente</u>	<u>Rilevanza/Irrilevanza</u>
ABBANOIA	Rilevante: società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione
EGAS	Rilevante: ente strumentale partecipato
ASMEL Consortile S.c. a r.l.	Rilevante: il valore dei ricavi caratteristici dell'ASMEL è superiore all'incidenza del 10% sui ricavi del Comune di Carloforte.

Per ciascuno dei soggetti ricadenti all'interno dell'Area di consolidamento si fa rinvio alla deliberazione sopracitata per le motivazioni nonché per una panoramica sull'assetto generale e economico finanziario di ognuno di essi.

Le fasi preliminari al consolidamento

Prima della redazione vera e propria del bilancio consolidato, l'amministrazione pubblica capogruppo ha provveduto a comunicare ai soggetti interessati la loro inclusione nel perimetro di consolidamento e le necessarie direttive.

Ulteriori informazioni

INFORMAZIONI RELATIVE AI RISCHI E ALLE INCERTEZZE AI SENSI DELL'ART. 2428, COMMA 2, AL PUNTO 6-BIS, DEL CODICE CIVILE

Ai sensi dell'art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile, ai fini delle informazioni in merito all'utilizzo di strumenti finanziari, non sussistono rischi finanziari.

PERDITE RIPIANATE DALLA CAPOGRUPPO

La capogruppo negli ultimi tre anni non ha ripianato perdite attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Non si rilevano fatti importanti dopo la chiusura dell'esercizio.

ooooo

Di seguito viene riportata la nota integrativa al bilancio consolidato chiuso al 31.12.2017.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2017

Il bilancio consolidato per l'esercizio 2017 del Comune di Carloforte è il primo bilancio consolidato redatto secondo le indicazioni del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..

Criteri di valutazione delle voci di bilancio
--

Il processo di redazione del Bilancio Consolidato richiede che i bilanci delle singole aziende e del Comune siano redatti sulla base di criteri di valutazione omogenei.

Come di seguito specificato si è verificata una sostanziale omogeneità tra le aziende nell'utilizzo dei criteri di valutazione, mentre si sono manifestate differenze con i criteri adottati dal Comune capogruppo. Il Principio contabile applicato per il Bilancio Consolidato consente di derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi. Le immobilizzazioni comprendono anche le attività che sono state oggetto di cartolarizzazione.

Costituiscono eccezione a tale principio i beni che entrano nella disponibilità dell'ente a seguito di un'operazione di leasing finanziario o di compravendita con "patto di riservato dominio" ai sensi dell'art. 1523 e ss del Codice Civile, che si considerano acquisiti al patrimonio dell'amministrazione pubblica alla data della consegna e, rappresentati nello stato patrimoniale con apposite voci, che evidenziano che trattasi di beni non ancora di proprietà

dell'ente. L'eccezione si applica anche nei casi di alienazione di beni con patto di riservato dominio.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Nello stato patrimoniale redatto dal comune capogruppo nel rispetto delle norme del D.Lgs. 118/2011 le immobilizzazioni immateriali sono pari a da € 939.440,59.

Ai beni immateriali (altre immobilizzazioni) si applica l'aliquota di ammortamento del 20%, salvo quanto previsto per le immobilizzazioni derivanti da concessioni e per le immobilizzazioni derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche. Nel caso in cui l'amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi (ad es. bene in locazione) di cui si avvale, tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali ed ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua) e quello di durata residua dell'affitto.

Il costo storico delle immobilizzazioni derivanti da concessioni da altre amministrazioni è ammortizzato in un periodo temporale pari alla durata della concessione (se alla data della predisposizione del bilancio la concessione è già stata rinnovata, la durata dell'ammortamento dovrà essere commisurata al periodo complessivo della concessione, incluso il rinnovo).

I miglioramenti a immobili di privati di cui l'amministrazione si avvale (ad esempio per locazione), sono contabilizzati come trasferimenti in c/capitale a privati.

L'aliquota di ammortamento per i costi pluriennali derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche è quella applicata agli investimenti che i trasferimenti hanno contribuito a realizzare.

Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente.

Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende:

- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene;
- i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne);
- i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali ad esempio quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari.

Non sono in ogni caso comprese, tra i costi di produzione interne dell'immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte nello Stato Patrimoniale al costo di acquisto comprensivo di eventuali spese accessorie di diretta imputazione e al netto delle quote di ammortamento. Le spese di manutenzione di natura straordinaria sono state portate in aumento del valore dei cespiti.

Il costo delle immobilizzazioni è ripartito nel tempo attraverso la determinazione di quote di ammortamento da imputarsi al conto economico in modo sistematico, in base ad un piano di ammortamento predefinito in funzione del valore del bene, della residua possibilità di utilizzazione del bene, dei criteri di ripartizione del valore da ammortizzare (quote costanti), in base ai coefficienti indicati dalla legge.

In particolare nello Stato Patrimoniale del bilancio armonizzato del Comune gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati secondo i “Principi e le regole contabili del sistema di contabilità economica delle Amministrazioni Pubbliche” predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati sulla base della normativa vigente.

Le aliquote non vengono applicate per i beni acquistati nell'esercizio, che iniziano il loro processo di ammortamento nell'esercizio successivo all'acquisto.

In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Le cave ed i siti utilizzati per le discariche sono inventariati nella categoria “indisponibili terreni” per cui non sono ammortizzati.

I beni, mobili, qualificati come “beni culturali” ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio o “beni soggetti a tutela” ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto risultano da inventario ma senza alcun valore; non sono soggetti ad ammortamento.

Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente, costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente.

Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende:

- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene;
- i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne);

- i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali, ad esempio, la quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari.

Non sono, in ogni caso, comprese, tra i costi di produzione interni di immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente.

Per quanto riguarda la società partecipate, le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata, se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4 Codice Civile. A tal fine, l'utile o la perdita d'esercizio della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio.

Il valore dei crediti concessi dall'ente è determinato dallo stock di crediti concessi. Non costituiscono immobilizzazioni finanziarie le concessioni di credito per far fronte a temporanee esigenze di liquidità. Nello stato patrimoniale tali crediti sono rappresentati al netto del fondo svalutazione crediti riguardante i crediti di finanziamento.

RIMANENZE

Le rimanenze iscritte nell'attivo circolante dello stato patrimoniale attivo consolidato sono iscritte, ove esistenti, al loro costo di acquisto e non presentano un valore di mercato inferiore al loro valore di iscrizione tale da determinare una svalutazione della voce.

CREDITI

Nello Stato Patrimoniale del Comune capogruppo i crediti sono esposti al valore nominale. Il Fondo svalutazione crediti rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Il fondo svalutazione crediti è rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti.

I crediti verso clienti sono stati iscritti al minore tra il valore nominale ed il valore di presunto realizzo, ottenuto mediante l'accantonamento di un apposito fondo di svalutazione crediti.

I crediti verso altri, anch'essi valutati al valore di presunto realizzo, sono relativi a crediti verso Enti pubblici, Erario, Istituti Previdenziali, etc.

Per le altre i crediti sono esposti al valore nominale, che si è ritenuto coincida con il valore presunto di realizzo.

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Nei bilanci di Comune capogruppo, al 31.12.2017, non risultano iscritte attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

RATEI E RISCONTI

Comune capogruppo: Ratei e risconti attivi sono quote di costo liquidate nell'esercizio 2017 ma di competenza dell'esercizio successivo, si tratta per lo più di affitti passivi, spese condominiali e assicurazioni.

I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

In sede di rendiconto, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati con l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo. Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche sono riscontate per la quota non di competenza dell'esercizio.

PASSIVITA'

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, è articolato nelle seguenti poste:

- a) fondo di dotazione;
- b) riserve;
- c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente.

FONDI PER RISCHI E ONERI

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Le passività potenziali sono rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

DEBITI

In tutti i bilanci oggetto di consolidamento i debiti di funzionamento sono esposti al loro valore nominale. I debiti da finanziamento dell'ente corrispondono alle quote ancora da rimborsare.

GARANZIE, IMPEGNI, BENI DI TERZI E RISCHI

Le "voci" poste nei conti d'ordine non individuano elementi attivi e passivi del patrimonio poiché sono registrate tramite un sistema di scritture secondario o minore (improprio per alcuni Autori) che, perché tale, è distinto ed indipendente dalla contabilità generale economico-patrimoniale.

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa.

Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.

La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata:

- Al valore nominale per i titoli a reddito fisso non quotati;
- Al valore corrente di mercato per i beni, le azioni e i titoli a reddito fisso quotati;
- Al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi.

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.

CONTO ECONOMICO

RICONOSCIMENTO RICAVI

I ricavi delle vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

ALTRI ACCANTONAMENTI

La voce Altri accantonamenti rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nel conto del patrimonio. Il fondo svalutazione crediti è rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti.

SPESE DI PERSONALE

Nel bilancio consolidato le spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale sono distinte per ogni componente del Gruppo come di seguito indicato:

<u>Spese del personale</u>	<u>Importo</u>
Comune di Carloforte	1.075.745,28
Abbanoa S.p.A.*	80.376,63
Ente Governo Ambito della Sardegna*	18,41
Asmel Soc. Coop. a.r.l.*	2.356,04
<u>Totale</u>	<u>1.158.496,37</u>

* in rapporto alla percentuale di partecipazione del Comune di Carloforte al capitale sociale delle sue partecipate.

ONERI FINANZIARI

Gli interessi passivi, all'interno degli oneri finanziari, ammontano a € 68.591,16

IMPOSTE SUL REDDITO

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio.

In allegato sono riportati il Bilancio del Comune capogruppo ed il bilancio delle società ed enti consolidati.

Principi e metodi di consolidamento

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. È accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni effettuate con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione

patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, in sede di consolidamento, devono essere eliminati le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica.

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite).

Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi.

Particolari interventi di elisione sono costituiti da:

- l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa.

Le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel valore, alla data di acquisto, della partecipazione e nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni del patrimonio netto avvenute dall'acquisizione.

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo sono aggregati voce per voce:

- con il metodo integrale, che considera l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate;

- con il **metodo proporzionale**, che considera un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati.

Il metodo proporzionale prevede l'aggregazione, sulla base della percentuale della partecipazione posseduta, delle singole voci dello stato patrimoniale e del conto economico della partecipata nei conti della partecipante. Mediante tale metodo si evidenzia quindi solo la quota del valore della partecipata di proprietà del gruppo, e non il suo valore globale.

Rispetto ai principi del bilancio consolidato il principio contabile applicato allegato al D.Lgs. 118/2011 non richiama il metodo del patrimonio netto poiché tale metodo è già previsto come criterio di rilevazione delle partecipate in contabilità economico-patrimoniale.

Nella redazione del bilancio consolidato del Comune di Carloforte si è proceduto a consolidare tutte le società partecipate tramite il metodo proporzionale.

Tutti i valori di seguito elencati sono stati quindi inseriti tenuto conto della quota di partecipazione che il Comune detiene in ognuna di esse.

Elisioni delle operazioni infragruppo

Sono state eliminate le partecipazioni nelle società ed enti inclusi nell'Area di consolidamento e le corrispondenti frazioni di patrimonio netto. Più precisamente è stata elisa per ogni componente di patrimonio netto (fondo di dotazione, riserve ed utile di esercizio) la quota corrispondente alla percentuale di partecipazione nella Società/Ente di riferimento.

Nelle tabelle che seguono vengono riportate le elisioni operate in ragione delle operazioni infragruppo.

1) ELISIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONI

Nella fase di redazione del bilancio consolidato è emerso che nel bilancio economico-patrimoniale, al 31.12.2017, dell'ente capogruppo non risulta iscritto il valore di acquisizione delle partecipazioni negli enti/società rientranti nel perimetro di consolidamento. Tale discordanza contabile ha determinato nel bilancio consolidato l'iscrizione, nella voce "altre riserve indisponibili del patrimonio netto, di una differenza da consolidamento. Il Comune di Carloforte ha provveduto a riportare, al 02.01.2018, nelle scritture economico-patrimoniali il corretto valore di acquisizione di tutte le partecipazioni in suo possesso alla data del 31.12.2017.

Elisione del valore di carico delle partecipazioni

Fondo di dotazione	380.949,01	
ABBANOA	Partecipazione in ABBANOA	0,00
	Differenza da consolidamento	380.949,01
	380.949,01	380.949,01

Fondo di dotazione	842,10	
ASMEL	Partecipazione in ASMEL	0,00
	Differenza da consolidamento	842,10
	842,10	842,10

Fondo di dotazione	394,12	
EGAS	Partecipazione in EGAS	0,00
	Differenza da consolidamento	394,12
	394,12	394,12

2) ELISIONE CREDITI E DEBITI INFRAGRUPPO**2.1 Elisione crediti/debiti verso Abbanoa SpA.****Elisione debiti/crediti infragruppo**

ABBANOA vanta un credito vs il Comune di Carloforte afferente il servizio idrico integrato pari ad Euro 22.840,78 rilevato, parzialmente, nello stato patrimoniale del Comune di Carloforte tra i debiti.

Ricavi e vendite delle prestazioni	11,61	
ABBANOA	Credito vs Comune di Carloforte (SII)	11,61
	11,61	11,61

Debito vs Abbanoa (SII)	27,09	
ABBANOA	Credito vs Comune di Carloforte (SII)	27,09
	27,09	27,09

Altresì, con comunicazione del 24.09.2018 (Prot. AM/FP/TL 46303) la Società Abbanoa SpA ci informava che il Comune di Carloforte vanta un credito per depositi cauzionali relativi all'attivazioni delle varie utenze. per un importo di Euro 16.858,75. Si è provveduto a richiedere ad Abbanoa i dettagli per utenza ed annualità dei depositi cauzionali versati.

2.2 Elisione crediti/debiti verso Asmel soc. cons. a.r.l.**Elisione debiti/crediti infragruppo**

ASMEL: il Comune di Carloforte al 31.12.2017 presentava una posizione debitoria vs il consorzio ASMEL per Euro 1.583,75 quale quota di adesione annuale per l'esercizio 2017.

Debito vs ASMEL (quota adesione 2017)	5,74	
ASMEL	Credito vs Comune di Carloforte (quote consortili)	5,74
	5,74	5,74

2.3 Elisione crediti/debiti verso Ente di Governo nell'Ambito della Sardegna**Elisione debiti/crediti infragruppo**

Ente di Governo nell'Ambito della Sardegna (EGAS) vanta un credito vs il Comune di Carloforte per quote consortili pari ad Euro 23.221,26 rilevato, parzialmente, nello stato patrimoniale del Comune di Carloforte tra i debiti.

EGAS	Ricavi e vendite delle prestazioni	0,51	
	Credito vs Comune di Carloforte (quote consortili)		0,51
		<u>0,51</u>	<u>0,51</u>

EGAS	Debito vs EGAS (quota consortile)	0,25	
	Credito vs Comune di Carloforte (quote consortili)		0,25
		<u>0,25</u>	<u>0,25</u>

Lo stato patrimoniale consolidato

Nella tabella che segue sono riportati i principali dati aggregati dello Stato Patrimoniale consolidato esercizio 2017 con evidenza delle variazioni rispetto all'esercizio precedente. Si precisa che l'esercizio 2017 rappresenta il primo anno di redazione del bilancio consolidato, pertanto i valori relativi all'esercizio 2016 sono pari a zero.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Bilancio consolidato Anno 2017 (a)	Bilancio consolidato Anno 2016 (b)	Differenze (a-b)
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	113	-	113
Immobilizzazioni Immateriali	939.441	-	939.441
Immobilizzazioni Materiali	26.546.795	-	26.546.795
Immobilizzazioni Finanziarie	4	-	4
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	27.486.239	-	27.486.239
Rimanenze	19	-	19
Crediti	11.036.160	-	11.036.160
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	-	-
Disponibilità liquide	206.342	-	206.342
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.242.521	-	11.242.521
RATEI E RISCONTI (D)	502	-	502
TOTALE DELL'ATTIVO	38.729.375	-	38.729.375

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	Bilancio consolidato Anno 2017 (a)	Bilancio consolidato Anno 2016 (b)	Differenze (a-b)
PATRIMONIO NETTO (A)	28.894.250	-	28.894.250
FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	125.812	-	125.812
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C)	2838	-	2.838
DEBITI (D)	4.353.241	-	4.353.241
RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (E)	5.353.234	-	5.353.234
TOTALE DEL PASSIVO	38.729.375	-	38.729.375
CONTI D'ORDINE	1.449.050	-	-

Il conto economico consolidato

Il conto economico consolidato è costituito da cinque macro classi, con struttura scalare che permette di calcolare due risultati intermedi “differenza tra componenti positivi e negativi” e “risultato prima delle imposte” prima di chiudere con la determinazione del risultato di esercizio complessivamente conseguito dal gruppo pubblico locale nell’anno 2017.

Infine lo schema si chiude con la rappresentazione del risultato economico di esercizio di pertinenza di terzi.

Si riporta di seguito il risultato consolidato.

CONTO ECONOMICO	Bilancio consolidato Anno 2017 (a)	Bilancio Ente capogruppo (b)	Differenze (a-b)
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	9.482.095	9.078.054	404.041
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	9.115.156	8.726.833	388.323
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	366.939	351.222	15.717
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	- 49.694	- 62.543	12.849
<i>Proventi finanziari</i>	18.897	-	18.897
<i>Oneri finanziari</i>	68.591	62.543	6.048
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	143	-	143
<i>Rivalutazioni</i>	143	-	143
<i>Svalutazioni</i>	-	-	-
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	- 128.671	- 128.660	- 11
<i>Proventi straordinari</i>	130.998	130.998	-
<i>Oneri straordinari</i>	259.669	259.658	11
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	188.717	160.018	28.699
Imposte	80.901	64.404	16.497
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi *)	107.816	95.614	12.202
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi (*)	-	-	-

(*) da evidenziare nel caso di applicazione del metodo integrale

RISULTATO ECONOMICO CONSOLIDATO

Il risultato economico consolidato, dopo le operazioni di consolidamento, migliora ed ammonta a € 107.816 mentre quello approvato dal Comune come capogruppo ammonta a € 95.613,58.

ooo

Il presente documento relazione sulla gestione (che include la nota integrativa), allegato allo Stato patrimoniale consolidato e al Conto economico consolidato, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio consolidato e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, così come consolidate.

ALLEGATI

ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CHE COMPRENDE LA NOTA INTEGRATIVA

- Bilancio (Stato patrimoniale attivo e passivo e Conto economico) 2017 dell'ente capogruppo.
- Bilancio 2017 delle entità incluse nel perimetro di consolidamento.